

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE

"LEONCINI CORAGGIOSI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

L'anno 2018 il giorno 02 del mese di ottobre alle ore 20.00 in Monticelli Brusati (BS), vicolo Gas n. 7, sono presenti:

- La Signora Manessi Claudia, nata a Iseo (BS) il 14/07/1975, C.F. MNSCLD75L54E333J residente a Monticelli Brusati (BS) in vicolo Gas n. 7;
- La Signora Scarsi Stefania, nata a Brescia (BS) il 15/04/1982, C.F. SCRSFN82D55B157F residente a Cazzago San Martino (BS) in via Don Giovanni Lussardi n. 9/11;
- La Signora Ghidini Marisa, nata a Brescia (BS) il 28/12/1982, C.F. GHDMRS82T68B157U residente a Rodengo Salano (BS) in via Padania n. 32;
- Il Sig. Pozzali Davide, nato a Brescia (BS) il 24/03/1972, C.F. PZZDVD72C24B 157B residente a Brescia (BS) in via Montini n. 3;
- La Signora Paderni Mara, nata a Iseo (BS) il 27/04/1977, C.F. DRMRA77D67E333F residente a Monticelli Brusati (BS) in vicolo Gas n. 7;
- La Signora Galante Daniela, nata a Gardone Val Trompia (BS) il 08/11/1982, C.F. GLNDNL82S48D918Y residente a Gardone Val Trompia (BS) in via Matteotti n. 205/C;
- Il Sig. Frusca Simone, nato a Iseo (BS) il 16/01/1982, C.F. FRSSMN82A16E333U residente a Monticelli Brusati (BS) in via Manlio Baron n. 23.

Tra le parti convenute si conviene quanto segue:

- 1) fra i componenti viene costituita ad ogni effetto di legge una Organizzazione di Volontariato in forma di Associazione denominata "LEONCINI CORAGGIOSI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO";
- 2) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via prevalente a favore dei malati di artrite idiopatica giovanile e cronica, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali, attività di interesse generale, come da ex articolo 5 D.Lgs. 117/2017, come meglio specificato nello statuto sociale al quale si rinvia;
- 3) l'Associazione ha sede in Monticelli Brusati (BS), Vicolo Gas n 7;

Claudia Manessi
Simone Frusca
Mara Paderni
Daniela Galante
Davide Pozzali



Simone Frusca
Davide Pozzali

Claudio Manessi
Maria Scarsi

- 4) la durata, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto sociale letto, approvato e sottoscritto dalle parti, allegato al presente atto quale sua parte integrante;
- 5) a dotare inizialmente l'Associazione i componenti dichiarano di avere già versato nelle casse sociali la somma di € 20,00 che ne costituisce il patrimonio iniziale dell'Associazione;
- 6) a comporre il Consiglio Direttivo per i primi due esercizi sociali, in deroga alle norme statutarie, vengono eletti all'unanimità e nominati i Signori:
 - La Signora Manessi Claudia, Presidente;
 - La Signora Scarsi Stefania, Vicepresidente;
 - La Signora Ghidini Marisa, Segretaria;
 - La Signora Paderni Mara, Tesoriera;
 - Il Sig. Pozzali Davide, Consigliere.
 - La Signora Galante Daniela, Consigliere.
 - Il Sig. Frusca Simone, Consigliere.

Tutti accettano le cariche;

- 7) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del corrente anno; i successivi sempre al 31 dicembre di ogni anno, come da Statuto;
- 8) La Signora Manessi Claudia viene dai componenti delegata a compiere tutte le pratiche e formalità necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità obbligatoria per legge;
- 9) le spese e tasse del presente atto sono a carico della costituita Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monticelli Brusati (BS), 2 ottobre 2018

Claudia Manessi
Claudio Manessi
Maria Scarsi
Simone Frusca
Davide Pozzali

Esente da Imposta di bollo e di registro art. 82 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017.

AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Brescia
 Ufficio Territoriale di Brescia 2
 Registrato il 5 OTT, 2018
 al N. 3470 serie 3 (PRIVATI)
 versati € ESENTE
 per IL DIRETTORE



[Signature]

STATUTO ASSOCIAZIONE

"LEONCINI CORAGGIOSI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "LEONCINI CORAGGIOSI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo "LEONCINI CORAGGIOSI - ODV"

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in Monticelli Brusati (BS).

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L'Associazione "LEONCINI CORAGGIOSI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 – Oggetto e scopo

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via prevalente a favore di terzi attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare l'Associazione si prefigge di:

ALLEGATO ALL'ATTO A

Registrato all'UT Brescia 2 il

al n.

3470

5 OTT, 2018
serie 3 (PRIVATI)

Per IL DIRETTORE



Claudio Trossello
Lore Fabiani
Mane Ghomi
Silvano Ghisla



- prestare assistenza sociale e socio-sanitaria in tutte le sue forme, anche quelle innovative e sperimentali a favore dei malati di artrite idiopatica giovanile e cronica, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;
- portare aiuto ai bambini malati di artrite idiopatica giovanile e cronica, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali, anche attraverso l'aiuto e il supporto alle loro famiglie;
- riunire tutti i malati di artrite idiopatica giovanile e cronica, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche e, tutti coloro che intendono contribuire alla lotta contro queste malattie;
- sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di potenziare l'attività preventiva curativa e riabilitativa in campo immunoreumatologico, in particolare l'artrite idiopatica giovanile e cronica;
- promuovere azioni volte a sensibilizzare la popolazione in genere anche con iniziative di informazione alla pubblica opinione sulle complicazioni invalidanti della artrite idiopatica giovanile e cronica, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali, e sulle esigenze dei malati;
- acquisire all'associazione i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni e promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'associazione stessa, anche attraverso l'attivazione di borse di studio;
- promuovere azioni volte a sensibilizzare le autorità pubbliche e politiche per la messa in opera di normative e prassi volte alla tutela dei soggetti colpiti da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;

Per il raggiungimento delle proprie finalità, a mero titolo esemplificativo, l'Associazione potrà:

- svolgere ogni attività di sostegno alle persone, in particolare bambini e ragazzi, affetti da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;
- la promozione e sensibilizzazione pubblica sui diritti e gli interessi delle persone, in particolare bambini e ragazzi, affetti da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;
- organizzare e gestire attività complementari alle cure mediche in favore degli Associati affetti da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;
- la pubblicazione di opuscoli informativi sulle patologie reumatiche;
- l'erogazione borse di studio a giovani medici per la formazione specialistica universitaria ed l'attività di ricerca per le ricadute positive che queste potranno avere, in futuro, sulle persone affette da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali;

rimuove giacca
for
Leo Lohr
Renata Geronzi



la partecipazione a tavoli istituzionali, in collaborazione con altre associazioni, per la difesa dei diritti dei malati affetti da artrite idiopatica giovanile, o portatori di forme reumatiche infiammatorie croniche autoimmuni e funzionali.

L'Associazione intende inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale, nei limiti ex lege previsti.

L'Associazione potrà porre in essere attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, alla prima riunione utile.

ART. 5 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, iscritti in un apposito Registro.

*Loro Pareri
non sono giurati*



L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è chiamata a ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) L'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.

ART. 9 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

*La lista
non è chiusa*

Simone Fusco

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. L'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Aderenti, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- b) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- e) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- f) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- g) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
- h) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza di voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 11. Assemblea straordinaria



Simone Guolo

*Sece Rader
Memfium*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci in proprio o rappresentati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione



Divisione Tecnica

Leo Patanone
nono gnum



all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro trenta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea.

Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 14 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Handwritten notes in the left margin: "Simone...", "Luca...", "Primo...", "Luca...", "Primo..."

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere tiene puntuale e regolare registrazione delle entrate e delle uscite, compila il rendiconto economico-gestionale annuale e ha cura della conservazione dei registri contabili. Provvede ai pagamenti regolarmente deliberati. Custodisce le risorse finanziarie dell'Associazione.

ART. 17 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge, e si compone di tre membri effettivi. L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 3297, comma II del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 18 - Risorse economiche

L'Associazione tre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale, anche svolte con modalità commerciali, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;

- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del dlgs 117/17.

Il patrimonio dell'Associazione si compone di beni immobili e di beni mobili.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 19 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – gestionale prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 20 – Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Handwritten signature: Longobardi

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 21 – Libri Sociali Obbligatorii

L'associazione tiene:

- Il Registro dei Volontari;
- Il Libro degli Associati;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo;
- Il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea.

ART. 23 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.